

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale "FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO" S.p.A. anche denominata in forma abbreviata Fises Spa. Tale denominazione, unitamente al logo di individuazione della Società, potranno essere utilizzati ai fini della esteriorizzazione e del marketing dei prodotti aziendali.

Articolo 2

La durata della Società è fissata dalla costituzione a tutto il 31 Dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Siena. In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli Amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, dipendenze e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal relativo libro.

Articolo 4

La Società si propone di contribuire, in via prioritaria ma non esclusiva, allo sviluppo economico e sociale della Città di Siena e della sua Provincia, per fini di interesse generale e di concorso nella realizzazione di un equilibrato sviluppo economico del territorio attraverso interventi in favore delle attività economiche e produttive quali lo studio ed il coordinamento di iniziative e progetti che, in coerenza con l'oggetto sociale, si presentino idonei a favorire ed incoraggiare l'insediamento, l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e la valorizzazione delle risorse economiche nell'ambito territoriale indicato, con particolare riguardo all'occupazione.

Articolo 5

In stretta connessione con le finalità suddette, la Società eserciterà–esclusivamente attività finanziaria nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs.1/9/93 n. 385 mediante concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma ad esclusione del rilascio di garanzie e impegni di firma.

La Società potrà altresì svolgere attività connesse e strumentali rispetto a quanto sopra descritto quali, a puro titolo indicativo, lo studio, la ricerca, l'analisi, la consulenza e l'assistenza a favore del pubblico in materia economica e finanziaria, e l'assunzione di partecipazioni.

Nei limiti comunque posti dalla legge, la Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6

I finanziamenti con diritto a restituzione potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al Capitale Sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del Capitale Nominale che risulta dall'ultimo Bilancio approvato.

Tali finanziamenti sono fruttiferi o infruttiferi, secondo quanto previsto dall'assemblea ordinaria che ne delibera il versamento.

È consentito peraltro ai Soci di effettuare anticipazioni infruttifere ed irripetibili a favore della Società in conto futuri aumenti di capitale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà altresì ricevere contributi e liberalità in genere nonché finanziamenti infruttiferi da parte dei Soci che saranno utilizzati da parte della Società, nell'ambito gestionale corrente, in via esclusiva per le finalità sopra specificate.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 7

Il capitale sociale è di Euro 16.572.177,00

(sedicimilionicinquecentosettantaduemilacentosettantasette virgola zero zero) ed è rappresentato da:

a) numero 9.832.307 (novemilioniottocentotrentaduemilatrecentosette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

b) numero 1.388.888 (unmilionetrecentottantottomilaottocentottantotto) azioni privilegiate emissione 27 giugno 2003 (Tipo A) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna alle quali è riservata una quota di utili pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) in prededuzione sugli utili realizzati dalla società rispetto sia alle azioni ordinarie che alle azioni privilegiate "Tipo B" e senza che dette azioni concorrano alla ripartizione di eventuali ulteriori utili eccedenti l'importo di cui sopra;

c) numero 3.406.537 (tremilioniquattrocentoseimilacinquecentotrentasette) azioni privilegiate emissione 31 marzo 2009 (Tipo B) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, alle quali è riservata una quota di utili pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) in prededuzione sugli utili realizzati dalla società rispetto alle azioni ordinarie ma postergati rispetto alle azioni privilegiate "Tipo A" e senza che dette azioni concorrano alla ripartizione di eventuali ulteriori utili eccedenti l'importo di cui sopra.

d) numero 1.944.445 (unmilionenovecentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantacinque) azioni privilegiate emissione 26 aprile 2010 (Tipo C) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, alle quali è riservata una quota di utili pari ad Euro 143.000,00 (centoquarantatremila) in prededuzione sugli utili realizzati dalla società rispetto alle azioni ordinarie ma postergati rispetto alle azioni privilegiate "Tipo A" e "Tipo B" senza che dette azioni concorrano alla ripartizione di eventuali ulteriori utili eccedenti l'importo di cui sopra.

La maggioranza delle azioni ordinarie dovrà essere comunque detenuta da Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Siena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Siena o da organismi di diretta emanazione degli stessi.

Articolo 8

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro o in natura, o altri beni conferibili ai sensi di legge, o ridotto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservate le disposizioni di legge.

In occasione di tali delibere, le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà altresì attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque (5) anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9

In caso di aumento del Capitale Sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai Soci in proporzione alle azioni da ciascuno precedentemente possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili in azioni il diritto di opzione spetterà anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Per l'esercizio del diritto di opzione l'Assemblea che delibera l'aumento dovrà concedere un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del Capitale Sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del Capitale Sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Nelle ipotesi di esclusione del diritto di opzione previste dai precedenti commi, dovrà essere osservata la procedura di cui dal sesto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Infine con deliberazione dell'Assemblea presa con la maggioranza richiesta per le Assemblee Straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto (1/4) delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della Società.

Articolo 10

Le azioni sono nominative.

Articolo 11

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il rappresentante comune deve essere nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 Codice Civile.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 12

In caso di trasferimento della azioni per atto tra vivi, il Socio che intende alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni (oppure, in caso di aumento del Capitale Sociale, i relativi diritti di opzione) è tenuto ad offrirli in vendita a tutti i rimanenti azionisti, mediante invio a questi ultimi, al domicilio risultante dal libro Soci, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui siano specificate tutte le condizioni e le modalità di acquisto proposte da un terzo acquirente, oltre che l'identità di quest'ultimo.

Gli azionisti che intendono procedere all'acquisto di tutte o parte delle azioni offerte in vendita, dovranno comunicarlo al socio alienante, entro tre (3) mesi da ricevimento dell'offerta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso il termine di cui sopra il Socio che intende alienare le proprie azioni potrà farlo ove non abbia ricevuto alcuna comunicazione di acquisto ovvero le stesse non risultino nel loro complesso sufficienti a coprire l'intero ammontare delle azioni (o dei diritti) poste in vendita.

Qualora le accettazioni della proposta di vendita superassero, nel loro complesso, i quantitativi offerti, esse dovranno intendersi ridotte proporzionalmente all'ammontare delle azioni della società possedute dai singoli soci acquirenti.

In deroga alle disposizioni precedenti, le azioni ovvero i diritti possono essere liberamente trasferiti dai Soci nei limiti e con le modalità normativamente previste:

- ad una società controllata;
- all'ente o società controllante ovvero ad altra società da questi ultimi controllata.

Nel caso di morte di un Socio le azioni si trasferiscono agli eredi.

Articolo 13

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei Soci della categoria interessata.

Articolo 14

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società e le azioni postergate nelle perdite hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'articolo 2365 comma I del Codice Civile.

Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

Articolo 15

La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie, ferma restando la necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 2357, 2357 bis e ter del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 16

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti od assenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata, con convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quali il fax e la posta elettronica e che garantisca comunque la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai Soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, parimenti con indicazione dell'ora e del luogo.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede della Società, sia negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione purché nell'ambito del territorio italiano.

Articolo 17

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e il Soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 29 del presente Statuto;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati per legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione ed i poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti ad essa demandati da leggi ordinarie e speciali.

L'Assemblea Straordinaria delibera altresì, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle leggi speciali che disciplinano l'attività della Società, la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare oppure un finanziamento destinato ad uno specifico affare, rispettivamente ai sensi dell'art. 2447 bis codice civile lettere a) e b).

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni qualora ne facciano richiesta motivata tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo (1/10) del Capitale Sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 18

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, anche da un non Socio, mediante delega scritta da conservarsi negli atti della Società.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Membri dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate ed agli Amministratori, Membri dell'Organo di Controllo e dipendenti di queste.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea Totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza, dalla persona eletta con in voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario che egli stesso nomina e che può anche essere un non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che deve avere il contenuto previsto nell'art. 2375 Codice Civile.

Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni del Segretario sono svolte da un Notaio, il quale redige il relativo verbale.

Articolo 20

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima e fatto salvo il disposto di cui all'art.2368, 3°Comma 2 parte del Codice Civile.

Essa delibera col voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del Capitale Sociale presente.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con le stesse modalità di cui alla prima convocazione e delibera con la maggioranza di cui al precedente Comma sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in Assemblea, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21).

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i tre quarti (3/4) del Capitale Sociale.

Articolo 21

In deroga a quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma del precedente articolo 20) l'Assemblea Ordinaria, per la nomina degli Organi Sociali previsti dall'articolo 17) lettera b) del presente Statuto:

- in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del Capitale Sociale;
- in seconda convocazione si applica l'art. 2369 3° comma del Codice Civile.

Per la modifica del presente articolo nonché dell'articolo 20), quarto comma, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i nove decimi (9/10) del Capitale Sociale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) membri a seconda di quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente designati dai soci pubblici Enti Locali non può essere superiore a 5 membri. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, anche fra non Soci e comunque tra soggetti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 110 del Testo Unico Bancario e coerentemente con le disposizioni del D.P.R. 251/2012.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori possono essere nominati anche per un periodo inferiore secondo quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Per la sostituzione degli Amministratori che nel corso dell'esercizio cessino comunque dall'ufficio valgono le disposizioni di legge in proposito.

Peraltro, qualora per dimissioni od altra causa venisse meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario ed il Collegio Sindacale dovrà d'urgenza convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, od in sua assenza dal Vice-Presidente, con lettera raccomandata indirizzata agli altri Amministratori al loro domicilio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti da trattare, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo quali il fax o la posta elettronica e che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai Consiglieri al domicilio da questi espressamente comunicato.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato a mezzo telegramma da spedirsi almeno due (2) giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso sono validamente costituiti, in assenza delle precedenti formalità, i Consigli di Amministrazione nei quali siano presenti tutti gli Amministratori e l'intero Collegio Sindacale e nessuno di essi dichiarati di non essere informato sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della Società od altrove, purchè nel territorio italiano.

La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo (1/3) degli Amministratori in carica.

Articolo 24

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento dei suddetti, dall'Amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende respinta ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Consiglio in una successiva riunione. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Agli Amministratori può essere attribuito un compenso secondo quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea in sede di nomina o successivamente.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea degli azionisti.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Direttore Generale, scelto anche fra persone estranee al Consiglio medesimo.

Il Direttore Generale dovrà comunque possedere elevate capacità tecniche e professionali nell'ambito del settore finanziario e del credito.

La durata in carica del Direttore Generale nonché i compiti allo stesso affidati saranno indicati e disciplinati nel regolamento di cui al successivo articolo 40 del presente Statuto.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, avvalersi della assistenza tecnica di Enti o persone anche estranei al Consiglio stesso.

Le modalità e le forme con cui detta assistenza verrà prestata potranno essere disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Articolo 28

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice-Presidente la firma sociale e la rappresentanza della Società davanti ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

Il Presidente e il Vice-Presidente (nei limiti dei poteri loro attribuiti) possono anche rilasciare a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti, conferendo loro gli opportuni poteri di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 29

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; il Collegio Sindacale dovrà essere nominato ed opererà a sensi del successivo art. 30.
- un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti presso l'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza, cui spettano le competenze ed i poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni, e si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società.

Articolo 30

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 Codice Civile.

30.2 I Sindaci compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, coerentemente con le disposizioni del D.P.R. 251/2012.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

30.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 Codice Civile.

30.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

30.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla delibera di integrazione, dal Sindaco più anziano.

30.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403/bis Codice Civile.

30.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

30.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art.23. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, in cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

30.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

30.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

30.11 I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

30.12 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Articolo 31

31.1 Spetta all'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti presso l'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

31.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies Codice Civile.

31.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

31.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

31.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

31.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter Codice Civile.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione compilerà il Bilancio di Esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in conformità delle leggi vigenti.

Dal Bilancio devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale, finanziaria, ed il risultato economico dell'esercizio della Società.

Il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla gestione della Società.

Il Bilancio, completo della relazione del Consiglio di Amministrazione e dei documenti giustificativi, deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Bilancio, con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci, deve restare depositato presso la sede della Società, a disposizione degli azionisti, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per detta Assemblea e sino alla sua approvazione.

Articolo 33

Gli Utili annui risultanti dal Bilancio saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva Legale, sino a che questo non raggiunga il quinto (1/5) del Capitale Sociale;
- il rimanente dedotto quanto necessario per la remunerazione delle azioni privilegiate potrà – su deliberazione dell'Assemblea - essere interamente o parzialmente reinvestito per il perseguimento degli scopi sociali ed a tal fine accantonato in apposito Fondo di Bilancio.

Tuttavia qualora vi sia Utile Netto di Esercizio risultante da Bilancio regolarmente approvato dai Soci – salva diversa Deliberazione Assembleare – potrà essere attribuito il pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie nella misura che sarà volta per volta deliberata ed in proporzione alla loro partecipazione al Capitale Sociale.

Il pagamento del dividendo distribuibile, sarà effettuato presso la sede sociale nei modi previsti dalla Legge vigente.

TITOLO VII

OBBLIGAZIONI

Articolo 34

La Società può emettere, previa delibera dell'Assemblea Straordinaria, obbligazioni nominative ed al portatore, anche convertibili, nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 2412 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque (5) anni dalla data della deliberazione.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

La Società si scioglie per i casi previsti dalla Legge e per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La Società si scioglie altresì nell'ipotesi che la maggioranza del Capitale Sociale non sia detenuta a norma del precedente articolo 7) e qualora entro un anno (1) dal verificarsi dell'evento che darebbe luogo allo scioglimento la maggioranza del Capitale Sociale non risulti nuovamente detenuta a norma dell'articolo 7) del vigente Statuto.

La competenza a decidere od accertare le cause di scioglimento previste al precedente comma e comunque l'obbligo di effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 Codice Civile spettano al Consiglio di Amministrazione o, in caso di mancato adempimento, al Collegio Sindacale.

Articolo 36

L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento, nomina anche i liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi in conformità al disposto dell'art. 2.487 Codice Civile.

Qualora lo scioglimento sia determinato da motivi di legge e l'Assemblea non raggiunga un accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati dal Presidente del Tribunale.

Articolo 37

Nello svolgimento delle operazioni di liquidazione del patrimonio sociale e nella destinazione dell'eventuale residuo attivo dovranno essere seguiti i criteri di cui in appresso:

- 1) pagamento dei debiti sociali ivi comprese imposte e tasse.
- 2) qualora il residuo attivo superasse l'ammontare degli importi necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 1), l'eventuale eccedenza verrà destinata in primo luogo al rimborso del capitale conferito dai Soci.

Articolo 38

Tutte le controversie che potranno insorgere fra Soci e la Società o fra i Soci, gli Amministratori, i Liquidatori, i Sindaci, il Revisore, comunque relative alla interpretazione ed esecuzione del rapporto sociale o che comunque abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno, senza eccezioni di sorta, deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, su istanza anche di una sola delle parti.

Il disposto del presente articolo si applicherà anche nella fase di liquidazione della Società per eventuali controversie sorte in merito alla destinazione di quanto residuo rispetto alle erogazioni e liberalità previste dal precedente articolo 6, ultimo comma.

La presente clausola implica di devolvere al Collegio Arbitrale anche le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e dunque agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Siena presso la sede sociale.

Il lodo sarà pronunciato in modo rituale, nel rispetto delle norme di legge. Il lodo sarà pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

Sono salve le norme inderogabili di legge, ed in particolare esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo le controversie che non possono essere oggetto di compromesso a norma di legge.

Articolo 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di Legge che regolano le Società per Azioni.

Articolo 40

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla approvazione dell'Assemblea un apposito Regolamento disciplinante l'operatività della Società.